

CITTA' DI TRINITAPOLI

Provincia di Foggia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del
01/12/1998 e modificata con deliberazione n. 5 del 15/02/2005.

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Articolo 2

Occupazione del suolo

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Articolo 3

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Il canone non è applicabile per balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

3. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 4

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 5

Occupazione di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 6 Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 7 Occupazioni abusive. Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dagli organi della Polizia Municipale, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso.

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III LA CONCESSIONE

Articolo 8 Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo.

4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

5. Non è richiesta la forma scritta per le occupazioni temporanee non superiori a 15 giorni.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Articolo 9 Rilascio della concessione

1. Le concessioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Entrate previo parere obbligatorio e non vincolante del Comando della Polizia Municipale e del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Non possono essere rilasciate concessioni per occupazioni permanenti che comportino la realizzazione di manufatti o impianti nei seguenti luoghi:

- a) piazze;
- b) sagrati dei luoghi di culto;
- c) Corso Garibaldi;
- d) Corso Trinità;
- e) Largo di Gennaro;
- f) Via XX Settembre;
- g) Via Vittorio Veneto.

Articolo 10 Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 3, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo di comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 11 Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione d'occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intende prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga e allegando la copia dell'avvenuto versamento del canone.

4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 12 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate; in mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 13

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato oppure imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per causa di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

Articolo 14

Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.

2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario.

Articolo 15

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 7 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 16

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere:

a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di una nuova concessione.

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 17

Classificazione delle strade

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in 2 categorie:

Categoria A: Piazza Umberto I

Categoria B: Tutto il restante territorio comunale.

2. La tariffa per le strade di categoria B è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla categoria A.

Articolo 18

Valore economico della disponibilità dell'area

1. Il valore economico della disponibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività ed ai costi sostenuti per la salvaguardia dell'area stessa è assorbito nella classificazione in categorie di importanza.

Articolo 19

Valore dell'attività svolta

1. Nella determinazione del canone, in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione, è applicato un coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato A.

Articolo 20

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

2. L'omesso o il ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione di quelle già in vigore.

3. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Articolo 21

Tariffe per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 50 per cento.

3. Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50 per cento.

4. Per le occupazioni permanenti con autovetture a dibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta al 70 per cento.

Articolo 22

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.

2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

3. Per le occupazioni temporanee effettuate da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, venditori ambulanti e pubblici esercizi, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

4. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta al 20 per cento.

6. Le occupazioni temporanee effettuate nelle aree mercatali vanno rapportate ad una durata minima di 8 ore.

Articolo 23

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere calcolate nella misura ridotta del 10 per cento.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino ai 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Articolo 24

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. I passi carrabili devono essere individuati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del Comune. Il segnale metallico deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e deve contenere il "simbolo di divieto di sosta", la scritta "Comune di Trinitapoli – Passo carrabile" e l'indicazione del numero dell'autorizzazione e dell'anno di rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

3. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Articolo 25

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 31 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Articolo 26

Distributori di carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Articolo 27

Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.

2. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 gennaio.

3. Il canone deve essere versato in unica soluzione. Se il canone annuale supera l'importo di lire 1.000.000, è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07, 31/10.

4. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

5. Nel caso di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Anche in questo caso è ammessa la possibilità di cui al comma 3.

6. L'importo dei canoni fino a 500 lire è arrotondato alle 1.000 lire inferiori, oltre le 500 lire alle 1.000 lire superiori.

Articolo 28

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre i 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50 per cento nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi al tasso legale.

Articolo 29

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Ufficio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Ufficio provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 2 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante consegna del relativo ruolo al concessionario della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 180 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 30

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:

- a) dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Consorzi fra enti locali;
- b) da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- c) da enti pubblici, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche o religiose.

2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone:

- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano

- indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- b) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni fatte dall'ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;
 - f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali.

TITOLO V NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Canone delle occupazioni con i impianti a rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, in sede di prima applicazione, il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 1250 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore a lire 1.000.000 annue.

2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documento giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4. Il canone, di cui al 1° comma, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e va pagato come segue:

- a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
- b) entro il 31 gennaio 2000 e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999.

Articolo 32

Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente articolo 13.

Articolo 33

Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al Responsabile del Servizio Entrate, cui è affidata ogni

attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio Tributi trasmette copia degli atti di concessione non oltre i cinque giorni da quello nel quale sono stati rilasciati.

Articolo 34 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed il Funzionario responsabile del Servizio Entrate sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.

3. E' esclusa l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.